



CITTÀ DI ERICE

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI
"ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO"
PER I SERVIZI DI VIGILANZA AMBIENTALE SUL TERRITORIO.

**Proposta del nuovo regolamento elaborato dalla IV
Commissione consiliare del 08/10/2025.**

Questa commissione accertata la mancanza di un regolamento che istituisce la figura di **"Ispettore Ambientale Comunale Volontario"** per i servizi di vigilanza ambientale sul territorio ericino tale

figura disciplina l'istituzione e l'attività di vigilanza svolta dai predetti soggetti nella competenza e collaborazione con il Comune di Erice, al fine di rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente, i quali attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali in merito alla raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali che nel nostro circondario è assai carente principalmente nei quartieri popolari.

Al fine di realizzare il predetto regolamento questa commissione sta effettuando una serie di approfondimenti al fine di realizzare al meglio il citato regolamento.

ART. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'attività di vigilanza svolta da soggetti di seguito denominati "Ispettori ambientali comunali volontari", di seguito indicati come IACV, a cui conferire compiti di tutela dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento del decoro della città e del territorio.

La suddetta attività viene svolta, in particolare, attraverso azioni concrete volte, da un lato a limitare le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio o il conferimento in violazione alle norme contenute nel regolamento Comunale per la disciplina RSU in conformità al decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006, aggiornato al testo del 26.01.2021, alle ordinanze comunali in materie e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale, ad altri enti sopra ordinati nella competenza dei comuni; dall'altro lato, a rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente, anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali in merito alla raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali.

L'attività di vigilanza di cui al comma 1, viene istituita al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente.

Il presente ha, altresì, lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli Ispettori Ambientali, i loro doveri, i requisiti soggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti, al fine di constatare e riferire agli organi competenti le violazioni previste dagli atti e dalle disposizioni suddette.

ART. 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applicano le definizioni:

Ispettore Ambientale Comunale Volontario I.A.C.V.: figura istituzionale, iscritta ad una organizzazione di volontariato che ha sede principale o secondaria nella città di Erice che svolge attività di tutela ambientale ai sensi del D.L. 117/2017 art.5 lettere E -F, adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei RSU, in conformità al D.L. 152/2006, nonché dalle ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri enti sovraordinati, nelle competenze dei comuni.

Tale soggetto, infatti, espleta un servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto anche a constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni vigenti.

Le medesime attività vengono svolte, altresì, relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.

Organizzazioni di volontariato con attività di tutela ambientale: le organizzazioni di volontariato, che hanno sede principale o secondaria nella città di Erice costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 15 persone, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi dell'attività prevista dal D.L.G.S. 117/2017 art.5 comma 1 lettera E: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281; e lettera f "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22.01.2004, n.42, e successive modificazioni;"

Avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Polizia Locale: la Polizia Municipale di Erice che sovrintende, e organizza e gestisce le attività di controllo, vigilanza e repressione delle condotte illecite in tema ambientale e di gestione dei rifiuti.

Proprietà del rifiuto: il rifiuto uscito dalla proprietà del cittadino è di proprietà del Comune, indipendentemente che sia stato regolarmente conferito al servizio Pubblico o abbandonato per strada.

Abbandono dei rifiuti: si configura ogni qualvolta i rifiuti vengono abbandonati, sia nelle strade pubbliche che in quelle private, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Utenze domestiche: locali ed aree utilizzate o destinati esclusivamente a civile abitazione.

Utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e /o alla vendita di beni e /o servizi e luoghi diversi da quelli alle sopra descritte utenze domestiche.

Raccolta: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto e del conferimento negli impianti di destinazione; tra le operazioni di raccolta e da considerare anche l'attività dello spazzamento.

Raccolta Differenziata: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti, nelle zone in cui è attivo il servizio sul territorio.

Raccolta Indifferenziata: operazioni di raccolta dei rifiuti conferiti negli appositi cassonetti dislocati sul territorio cittadino.

Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore.

Centro Comunale di raccolta: centro di raccolta (C.C.R.) costituito da un'area presidiata ed allestita per lo svolgimento delle attività di raccolta mediante il raggruppamento per frazioni omogenee di rifiuto, volte al successivo trasporto degli stessi agli impianti di recupero.

ART. 3

Percorso istitutivo ed attuativo

Fermo restando le competenze della Polizia Giudiziaria, della Polizia Municipale ed Ambientale per le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento e di ogni altra figura e/o organo deputati in forza delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari, la vigilanza ed il controllo di cui all'art.1 comma 1, sono affidate, agli Ispettori Ambientali Comunali in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

L'istituzione degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari è disciplinata, ai sensi dell'art.1 del presente regolamento che prevede, altresì, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento della loro attività.

L'incarico di Ispettore Ambientale Comunale Volontario è attribuito, con provvedimento del Sindaco e con le modalità descritte dal presente regolamento.

Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari verranno selezionati tra i soggetti iscritti alle Organizzazioni di Volontariato che hanno sede principale o secondaria nella città di Erice e che svolgono attività di tutela ambientale ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera e-f del decreto legislativo 117/2017 con le quali il Comune di Erice stipulerà apposita convenzione.

E' fatto obbligo alle Organizzazioni di Volontariato che intendono aderire alla convenzione con il comune di Erice per l'attuazione del servizio di Ispettori Ambientali Comunali Volontari di accettare tutte le domande dei cittadini che hanno acquisito la qualifica di Ispettore Ambientale.

Il rifiuto immotivato della domanda di iscrizione di chiunque possenga i requisiti richiesti per iscriversi alla Associazione di Volontariato, costituisce motivo di decadenza immediata dall'Associazione medesima dalla convenzione con il Comune di Erice per l'attuazione del servizio di Ispettori Ambientali Comunali Volontari.

I soggetti interessati a svolgere l'attività di I.A.C.V. dovranno sostenere un corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore, organizzato dal Comune.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un colloquio davanti ad una commissione, composta dal Sindaco, o suo delegato, e formata dal Dirigente del Dipartimento Ambientale, dal

Comandante della Polizia Municipale e da un esperto Ambientale che verrà nominato dal Sindaco e che, al termine della prova, stilerà apposita graduatoria di idoneità.

Lo svolgimento dell'incarico avviene a titolo gratuito e quale attività di Volontariato. Nessun rapporto di lavoro viene instaurato con il Comune di Erice.

Lo svolgimento dell'incarico di Ispettore Ambientale Comunale Volontario non costituisce titolo di preferenza valutabile ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per l'eventuale assunzione presso la società che gestisce il servizio rifiuti o in altra società partecipata del Comune di Erice o presso il Comune di Erice stesso.

Il Sindaco emette il provvedimento di nomina di Ispettore Ambientale Comunale Volontario per il numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio.

Nel provvedimento sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa, nonché l'ambito territoriale di competenza.

La nomina ha durata triennale e può essere rinnovata, sospesa e revocata.

All'Ispettore Ambientale Comunale Volontario viene rilasciato un tesserino di riconoscimento, che egli ha l'obbligo di indossare quando espleta il suo servizio e che attesta l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari saranno distribuiti nell'ambito delle varie zone della città ed opereranno sotto il coordinamento funzionale del Comandante della Polizia Locale, rapportandosi inoltre con il dipartimento servizi Ambientali del Comune di Erice.

ART. 4

Requisiti richiesti

I candidati alla nomina di Ispettore Ambientale Comunale dovranno possedere i seguenti requisiti:

- Essere cittadino Italiano o appartenente ad uno dei paesi della Comunità Europea;
- Avere una età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
- Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore alla Licenza Media;
- Godere dei diritti Civili e Politici;

- Essere iscritto ad una organizzazione di Volontariato che opera nel Comune di Erice e che abbia tra le proprie finalità la tutela ambientale ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera e – f del Decreto legislativo 117/2017.
- Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
- Non avere subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto colposo;
- Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- Non avere subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazione della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico, nonché alle finalità di natura faunistica, venatoria ed ittica;
- Essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni di volontario ambientale accertata dal Medico competente;
- Conoscere il territorio del Comune di Erice.

ART. 5

Competenze dell'Ispettore Ambientale Comunale

L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario ha la funzione di garantire l'osservanza delle norme previste dai regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei RSU in conformità al decreto legislativo 152/2006, nonché dalle ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalla normativa vigente limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri enti sovraordinati, nelle competenze dei Comuni.

L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario si identifica in un soggetto qualificato come incaricato di Pubblico servizio per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Vigilanza e controllo del regolare conferimento degli RSU ed assimilati nel rispetto delle norme comunali vigenti in materia, con la finalità di supportare nelle attività di controllo del servizio gli organi competenti attraverso la segnalazione delle eventuali violazioni riscontrate;
- controllo dello stato dell'igiene ambientale per quanto concerne la gestione rifiuti;
- Vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti RSU), [contenitori (carrellati e/o mastelli) della differenziata, centri comunali di raccolta, ect];
- Rivelazione ai fini della valutazione sull'indice di gradimento del servizio da parte degli utenti;

- Controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano interventi supplementari da parte dell'ente gestore del servizio;
- Informazione ai cittadini ed alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sul servizio di raccolta differenziata definito dal Comune e offerto dal gestore.

ART. 6

Doveri e compiti dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario.

L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario nell'espletamento delle proprie funzioni deve:

- Svolgere il proprio servizio secondo le modalità impartite da appositi ordini di servizio emanati dai responsabili che verranno preposti al coordinamento degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari;
- Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località stabilite dal Comune, anche attraverso le direttive e/o gli ordini di servizio del Comandante della Polizia Locale;
- Operare con prudenza, diligenza e perizia rispetto a quanto stabilito nel presente regolamento e dall'accordo di convenzione con l'associazione aderente e di riferimento;
- Durante il servizio di vigilanza, indossare, se in dotazione, la divisa eventualmente assegnata;
- Identificarsi chiaramente, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
- Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio, ~~i verbali d'ispezione~~ e le segnalazioni da far pervenire entro 48 ore seguenti presso il Comando della Polizia Municipale di Erice, così come gli eventuali verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle normative vigenti e secondo gli schemi predisposti dalla polizia locale;
- Durante il servizio, esibire in maniera opportuna e visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune che ne qualifichi compiti e funzioni, e portare con se un documento di riconoscimento che faccia riferimento al decreto di nomina del Sindaco e ne qualifichi compiti, funzioni e poteri.
- Usare con cura e diligenza eventuali mezzi ed attrezzature assegnate in dotazione;
- Osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. (successive modifiche ed integrazioni), "codice in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed, in particolare, ai dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;

- Controllare le modalità di svolgimento del servizio rifiuti segnalando situazioni di degrado di pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano interventi tempestivi;
- Rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti relativamente alle qualifiche di pubblico ufficiale ed agli obblighi relativi;
- Svolgere attività di supporto occasionale e collaborazione nel corso di manifestazioni relative alla tematica ambientale e organizzate dal Comune.
E' fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale di espletare le sue funzioni in maniera autonoma rispetto all'ordine di servizio e in difformità dal programma stabilito.
- Affiancare il corpo di Polizia Municipale nella attività formativa ed educativa dei cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

ART. 7

Corso di formazione e aggiornamenti

Il Comune, anche eventualmente in collaborazione con la società gestore del servizio dei rifiuti e con la Polizia locale, organizza, ove necessario, corsi di formazione per gli Ispettori Ambientali Comunali e Volontari.

La partecipazione al corso di formazione è gratuita per i partecipanti.

Il corso di formazione, della durata di venti ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato (anche appartenente ad altro ente, azienda o agenzia formativa) ovvero da tecnici e dirigenti interni all'ente, senza costi e oneri a carico dell'ente.

Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:

- a) La figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale;
- b) La normativa in materia ambientale, regionale e statale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale;
- c) Regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
- d) Gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- e) Il procedimento sanzionatorio amministrativo;
- f) Conoscenza del territorio comunale.

Nell'ambito del corso di formazione saranno previsti test attitudinali mirati alla verifica delle capacità relazionali necessarie per il corretto espletamento del servizio e, a completamento del corso, l'esame di valutazione complessiva del livello di preparazione acquisito.

ART. 8

Nomina dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario.

I soggetti che aspirano a diventare Ispettori Ambientali Comunali Volontari sono individuati tra gli iscritti alle organizzazioni di volontariato che operano nel territorio del Comune di Erice con finalità di tutela Ambientale ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera e – f del decreto legislativo 117/2017 che avranno sottoscritto l'apposita convenzione con il Comune di Erice, di cui al successivo articolo 15 del presente regolamento.

Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento dell'attività di Ispettore Ambientale Comunale Volontario i soggetti interessati dovranno conseguire un attestato di idoneità all'esercizio delle relative funzioni rilanciato dall'apposita Commissione Comunale di cui art.3 del presente Regolamento.

Il conseguimento dell'attestato di cui al comma precedente è subordinato, alternativamente:

- Alla partecipazione, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore; in tal caso, il requisito si considera conseguibile se il candidato avrà partecipato ad almeno l'ottanta per cento del totale delle ore del corso;
- All'esibizione di valido decreto di Guardia Giurata Volontaria rilasciato dalla Prefettura di Trapani.

Il conseguimento dell'attestato di idoneità di cui al comma precedente, ovvero il possesso di uno degli ulteriori requisiti alternativi ivi previsti non determina l'obbligo per il comune all'attribuzione delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale Volontario.

L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.

L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario può, in ogni caso, presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, che sono da considerarsi effettive all'atto della presentazione delle stesse.

ART. 9

Modalità di constatazione e segnalazione delle violazioni.

Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari svolgeranno la loro attività secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e 6 del presente regolamento.

Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari opereranno secondo le direttive impartite dalla Polizia Municipale, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari, ove necessario, verranno affiancati dal personale della Polizia Locale al fine di ottenere:

- Un migliore svolgimento delle attività di controllo;
- Un coordinamento nello svolgimento dell'attività amministrativa conseguente all'attività di controllo svolta dagli Ispettori stessi allo scopo di consentire, da una parte il recepimento degli atti oggetto della stessa attività di controllo e, dall'altra, di potere valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal regolamento Comunale per la disciplina del servizio di raccolta dei rifiuti, dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
- Una condivisione di eventuali interventi congiunti ritenuti necessari e proposti dalla Polizia Municipale e/o dalla Polizia di Stato;
- Una programmazione nella partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento che verranno proposte con congruo anticipo dal gestore del servizio;
- Suggerimenti per l'espletamento delle segnalazioni agli organi competenti delle violazioni di competenza sull'apposita modulistica e in linea con quanto descritto nel presente regolamento.

ART. 10

Inquadramento del servizio di Ispettori Ambientali Comunali Volontari nell'ambito del servizio di Gestione dei rifiuti

I contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza del Comune sono definiti, in via generale, dal presente regolamento.

ART. 11

Turni di servizio

Il personale volontario impiegato nell'attività volontaria presterà servizio in una fascia oraria da concordare con il Comando di Polizia Municipale, secondo le disponibilità che verranno comunicate dalle organizzazioni di volontariato che avranno stipulato la convenzione con il Comune di Erice.

L'organizzazione dei turni, con cadenza settimanale, sarà a carico delle organizzazioni di volontariato con le quali è stata stipulata la convenzione di cui al successivo art.15 del presente regolamento.

Ogni organizzazione è tenuta a nominare un responsabile che si occuperà di coordinare i turni di servizio dei propri iscritti che prestano attività di Ispettore Ambientale Comunale Volontario, comunicandoli al responsabile del servizio che verrà nominato dalla Polizia Locale.

ART. 12

Volontarietà del servizio

Il servizio dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario costituisce servizio volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e/o dipendenza con Il Comune di Erice e con la Società di gestione del ciclo dei rifiuti.

Lo svolgimento dell'incarico di Ispettore Ambientale Comunale Volontario non costituisce titolo di preferenza valutabile ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per le eventuali assunzione presso la società che gestisce il servizio rifiuti o in altra società partecipata dal Comune di Erice o presso il Comune di Erice stesso.

ART. 13

Durata, sospensione e revoca dell'incarico.

L'incarico di Ispettore Ambientale Comunale Volontario è attribuito con decreto del Sindaco secondo le modalità descritte nell'art.3 del presente regolamento.

Il Sindaco emetterà il decreto di nomina di Ispettore Ambientale per un numero di candidati che sarà ritenuto necessario allo svolgimento del servizio, seguendo l'ordine della graduatoria scaturente dal punteggio finale, ottenuto al test di fine corso di formazione.

Tale decreto avrà la validità di tre anni e potrà essere rinnovato, sospeso o revocato.

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza ecc.) potranno segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati agli Ispettori Ambientali Comunali Volontari e di tali segnalazioni si dovrà tenere conto ai fini dell'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

Il Sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui al comma precedente o di qualsiasi violazione dei regolamenti e delle leggi vigenti da parte degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari, previa Istruttoria da parte del Comandante della Polizia Municipale, potrà disporre con proprio provvedimento la revoca o la sospensione dell'attività dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario, anche a tempo indeterminato.

La revoca della nomina potrà essere proposta a seguito di accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

La revoca viene disposta d'ufficio al venir meno dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dell'incarico con decreto sindacale.

ART. 14

Compiti del Comune

Il Comune di Erice, quale ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari, e/o anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri enti, al corretto funzionamento del servizio.

Alle Organizzazioni di Volontariato che avranno stipulato la Convenzione con il Comune di Erice verrà riconosciuto un rimborso spese per ogni iscritto che abbia conseguito la nomina di Ispettore Ambientale Comunale Volontario, per i giorni di servizio effettivamente prestati e documentati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 art. 3 e 4, compatibilmente con le risorse disponibili nel Bilancio Comunale.

ART. 15

Convenzione con le Associazioni di Volontariato.

Per l'organizzazione del servizio di Ispettori Ambientali Comunali Volontari il Comune di Erice nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, stipulerà un'apposita convenzione secondo

un modello tipo con le Organizzazioni di volontariato che svolgono attività di tutela Ambientale ai sensi dell'art. 5 comma1 lett. e-f del D.lgs.117/2017, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari e presenti sul territorio Comunale.

Nella convenzione verranno disciplinate le modalità di organizzazione dei turni di servizio, la nomina di un responsabile all'interno di ogni organizzazione che si occuperà di coordinare i propri iscritti e garantire la presenza sufficiente a svolgere il servizio secondo i turni concordati con la Polizia Municipale.

La gestione e organizzazione dei turni dovrà essere documentata con apposito registro dove ogni organizzazione di volontariato convenzionata e tenuta a riportare i turni di servizio effettivamente espletati dai propri iscritti.

Per l'attività di Ispettore Ambientale Comunale Volontario prestata da ogni iscritto, verrà riconosciuto all'organizzazione di volontariato convenzionata un rimborso spese ai sensi dell'art.3 decreto legislativo n.117/2017, entro i limiti stabiliti dall'art.4 del decreto legislativo 117/2017.

Resta a carico dell'organizzazione di volontariato ogni onere assicurativo per i propri iscritti che svolgeranno, previo conseguimento del relativo titolo ai sensi dell'art.8 del presente regolamento, il servizio di Ispettori Ambientali Comunali Volontari.

E' fatto obbligo alle organizzazioni di volontariato che intendano stipulare la convenzione per il servizio di Ispettore Ambientali Comunali Volontari di accertare le domande di tutti i cittadini che hanno conseguito la qualifica di Ispettore Ambientale.

L'immotivato rifiuto alla domanda di iscrizione da parte di chi dimostri di possedere i requisiti costituisce causa di decadenza della organizzazione di volontariato dalla convenzione con il Comune di Erice, che verrà comminata dal Sindaco con proprio decreto.

Le Associazioni di Volontariato che possiedono i requisiti, di cui al comma precedente e interessate, avanzano istanza per la sottoscrizione della Convenzione di cui al presente articolo al Dipartimento Servizi Ambientali, che acquisirà i pareri.

ART. 16

Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente regolamento, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale con propria deliberazione, verrà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di tale pubblicazione.

INDICE

- 1. Oggetto e finalità de Regolamento;**
- 2. Definizioni;**
- 3. Percorso istitutivo ed attuativo;**
- 4. Requisiti richiesti;**
- 5. Competenza dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario;**
- 6. Doveri e compiti dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario;**
- 7. Corso di formazione e aggiornamenti;**
- 8. Nomina dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario;**
- 9. Modalità di constatazione delle segnalazioni di violazioni;**
- 10. Inquadramento del servizio di ispettori Ambientali Comunali Volonatri nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti;**
- 11. Turni di servizio;**
- 12. Volontarietà del servizio;**
- 13. Durata, sospensione e revoca dell'incarico;**
- 14. Compiti del Comune;**
- 15. Convenzioni con le Organizzazione di Volontariato;**
- 16. Entrata in vigore del regolamento.**

Composizione della IV Commissione Consiliare che ha elaborato il regolamento:

- **AIELLO ASSUNTA**
- **AMODEO PIETRO**
- **CAVARRETTA MICHELE**
- **PASSALACQUA MARIA GRAZIA**
- **PIERUCCI ANTONIO**
- **POLLARI ALBERTO**
- **RIGGIO VITO**
- **SPINA PIERO**